



GLI ALLEGATI

DELLA NORMATIVA DEL BIOLOGICO

2018/848





I 6 ALLEGATI del REG. (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 30 maggio 2018

TESTO INTEGRATO CON LA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE SUCCESSIVA

REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

REG. DI ESECUZIONE (UE) 2021/1378 della Commissione del 19.8.2021 - Allegati I e II
REG. DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 della Commissione del 15.7.2021 - Allegati I, II, III, IV, V e VI
REG. DI ESECUZIONE (UE) 2021/279 della Commissione del 22.2.2021 - Allegati I e II
REG. DI ESECUZIONE (UE) 2020/464 della Commissione del 26.3.2020 - Allegati I, II, e III

REGOLAMENTI DELEGATI

REG. DELEGATO (UE) 2021/2307 della Commissione del 21.10.2021 - Estratto del Certificato di ispezione per l'import in UE
REG. DELEGATO (UE) 2021/2306 della Commissione del 21.10.2021 - Certificato di ispezione per l'import in UE
REG. DELEGATO (UE) 2021/2304 della Commissione del 18.10.2021 - Certificato complementare attestante il non uso di antibiotici
REG. DELEGATO (UE) 2021/1691 della Commissione del 12.7.2021 - Modifica l'Allegato II del reg. (UE) 2018/848
REG. DELEGATO (UE) 2021/1006 della Commissione del 12.4.2021 - Modifica l'Allegato VI del reg. (UE) 2018/848
REG. DELEGATO (UE) 2021/716 della Commissione del 9.2.2021 - Modifica l'Allegato II del reg. (UE) 2018/848
REG. DELEGATO (UE) 2021/642 della Commissione del 30.10.2020 - Modifica l'Allegato III, punto 2.1 del reg. (UE) 2018/848
REG. DELEGATO (UE) 2020/2146 della Commissione del 24.9.2020 - Modifica l'Allegato II del reg. (UE) 2018/848 - Deroghe per calamità naturali
REG. DELEGATO (UE) 2020/1794 della Commissione del 16.9.2020 - Modifica l'Allegato II, parte I del reg. (UE) 2018/848
REG. DELEGATO (UE) 2020/427 della Commissione del 13.1.2020 - Modifica l'Allegato II del reg. (UE) 2018/848

DECRETI NAZIONALI

nessuno

NOTE MINISTERIALI

nessuna

Data aggiornamento: 4.1.2022



INDICE GENERALE

PAG. 5 - REGOLAMENTO (UE) N. 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

ALLEGATO I: altri prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1

ALLEGATO II: norme dettagliate di produzione di cui al CAPO III

Parte I: norme di produzione vegetale

Parte II: norme di produzione animale

Parte III: norme di produzione per alghe e animali d'acquacoltura

Parte IV: norme di produzione per alimenti trasformati

Parte V: norme di produzione per mangimi trasformati

Parte VI: vino

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2146 DELLA COMMISSIONE del 24-9-2020

Parte VII: lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi

ALLEGATO III: raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

ALLEGATO IV: termini di cui all'articolo 30

ALLEGATO V: logo di produzione biologica dell'unione europea e codici numerici

ALLEGATO VI: modello di certificato. Certificato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2304 DELLA COMMISSIONE del 18-10-2021 - Certificato complementare attestante il non uso di antibiotici.

PAG. 45 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO I: norme relative alla densità di allevamento e alla superficie minima degli spazi interni ed esterni per gli animali di cui al capo II

Parte I: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per bovini, ovini, caprini ed equini di cui all'articolo 3

Parte II: densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni per cervidi di cui all'articolo 6

Parte III: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per suini di cui all'articolo 10

Parte IV: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per pollame di cui all'articolo 14 e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, e trespoli o zone di riposo sopraelevate di cui all'articolo 15, paragrafo 5

Parte V: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per conigli di cui all'articolo 18

ALLEGATO II: norme dettagliate relative alla densità di allevamento e alle caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e degli impianti di contenimento per gli animali di acquacoltura di cui all'articolo 22

Parte I: salmonidi in acque dolci

Parte II: salmonidi in acque marine

Parte III: merluzzi (*Gadus morhua*) e altri gadidi - spigole (*Dicentrarchus labrax*) - orate di mare (*Sparus aurata*) - ombrine boccadoro (*Argyrosomus regius*) - rombi (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]) - pagri mediterranei (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]) - ombrine ocellate (*Sciaenops ocellatus*) e altri sparidi, nonché sigani (*Siganus* spp.)

Parte IV: spigole - orate - ombrine boccadoro - triglie (*Liza*, *Mugil*) - anguille (*Anguilla* spp.) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere

Parte V: storioni in acque dolci

Parte VI: pesci in acque interne

Parte VII: gamberi penoidi e gamberetti di acqua dolce

Parte VIII: gamberi

Parte IX: molluschi ed echinodermi

Parte X: pesci tropicali di acqua dolce

ALLEGATO III: informazioni che gli stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dell'articolo 25

Parte I: informazioni che figurano nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso,



all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

Parte II: informazioni sulle deroghe concesse a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5., e parte II, punti 1.3.4.3. e 1.3.4.4., del regolamento (UE) 2018/848

PAG. 56 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/279 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO I: modalità uniformi per l'elaborazione e l'applicazione di un catalogo nazionale di misure di cui all'articolo 8

ALLEGATO II: modelli OFIS di cui all'articolo 9

PAG. 61 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO I: sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848

ALLEGATO II: concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848

ALLEGATO III: prodotti e sostanze autorizzati per l'uso come mangimi o nella produzione di mangimi

ALLEGATO IV: prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848

ALLEGATO V: prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime

ALLEGATO VI: Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione biologica in talune zone di paesi terzi a norma dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/848 (*non ancora pubblicato*)

PAG. 90 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1378 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO I: modello di certificato. Certificato destinato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi per l'importazione di prodotti nell'unione europea come prodotti biologici o prodotti in conversione

REG. DELEGATO (UE) 2021/2306 della Commissione del 21.10.2021 - Certificato di ispezione per l'import in UE

REG. DELEGATO (UE) 2021/2307 della Commissione del 21.10.2021 - Estratto del Certificato di ispezione per l'import in UE

ALLEGATO II: Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848



REGOLAMENTO (UE) n. 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO I

ALTRI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

- Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi
 - mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti
 - sale marino e altri sali per alimenti e mangimi
 - bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
 - gomme e resine naturali
 - cera d'api
 - oli essenziali
 - turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti
 - cotone, non cardato né pettinato
 - lana, non cardata né pettinata
 - pelli gregge e non trattate
 - preparati erboristici tradizionali a base vegetale
-



REGOLAMENTO (UE) n. 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

Parte I: Norme di produzione vegetale

Alla produzione biologica vegetale si applicano le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli da 9 a 12.

1. Requisiti di carattere generale.

- 1.1. Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su suolo vivo, su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso.
- 1.2. È vietata la produzione idroponica, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.
- 1.3. In deroga al punto 1.1, è consentito quanto segue:
 - a) la produzione di semi germogliati, tra cui germogli, gemme e crescita che vivono esclusivamente delle riserve nutrizionali disponibili nei semi, inumidendoli in acqua pulita, a condizione che i semi siano biologici. È vietato l'uso di substrati di coltivazione, fatto salvo l'uso di un mezzo inerte destinato unicamente a mantenere umidi i semi se i componenti di detto mezzo sono autorizzati a norma dell'articolo 24;
 - b) l'ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua pulita, a condizione che il materiale riproduttivo vegetale sia biologico. L'uso di un substrato di coltivazione è consentito solo se i componenti sono autorizzati a norma dell'articolo 24.
- 1.4. In deroga al punto 1.1, sono consentite le seguenti pratiche:
 - a) coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso al consumatore finale;
 - b) coltivazione in contenitori di piantule o piante da trapianto per successivo trapianto.
- 1.5. In deroga al punto 1.1, la coltivazione in aiuole demarcate è consentita soltanto per le superfici certificate come biologiche ai fini di tale pratica prima del 28 giugno 2017 in Finlandia, Svezia e Danimarca. Non è consentita l'estensione di tali superfici. Tale deroga scade il 31 dicembre 2031. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso di aiuole demarcate nell'agricoltura biologica. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa sull'uso di aiuole demarcate nell'agricoltura biologica.
- 1.6. Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente.
- 1.7. **Conversione**
 - 1.7.1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati prodotti biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, durante un periodo di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, durante un periodo di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.
 - 1.7.2. Nel caso in cui la terra o uno o più appezzamenti di terra siano stati contaminati con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione per la terra o gli appezzamenti interessati al di là del periodo di cui al punto 1.7.1.
 - 1.7.3. In caso di trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, l'autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione conformemente al punto 1.7.1. Tale periodo può essere abbreviato nei due casi seguenti:
 - a) trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica imposto dalla competente autorità dello Stato membro interessato nel quadro di un'azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe infestanti, compresi organismi nocivi soggetti a quarantena o specie invasive;
 - b) trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

- 1.7.4. Nei casi indicati ai punti 1.7.2 e 1.7.3, la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei requisiti elencati di seguito:
- a) la degradazione del prodotto o della sostanza in causa deve garantire, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale, ove si tratti di coltura perenne;
 - b) il raccolto successivo al trattamento non può essere immesso sul mercato come biologico o in conversione.
- 1.7.4.1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi decisione da essi adottata per definire misure obbligatorie relative al trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica.
- 1.7.4.2. In caso di trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, il punto 1.7.5, lettera b), non si applica.
- 1.7.5. In caso di terre associate a produzioni animali biologiche:
- a) le norme di conversione si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui sono prodotti mangimi per animali;
 - b) in deroga alla lettera a), il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore.
- 1.8. *Origine dei vegetali, compreso il materiale riproduttivo vegetale.***
- 1.8.1. Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale biologico (deroga per calamità naturali – **REG. DELEGATO (UE) 2020/2146**: per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, può essere utilizzato materiale riproduttivo vegetale non biologico qualora non sia possibile l'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, a condizione che le disposizioni della parte I, punto 1.8.5.3 e, se del caso, i requisiti di cui alla parte I, punto 1.7, dello stesso allegato siano rispettati).
- 1.8.2. Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.
- 1.8.3. Nella scelta del materiale riproduttivo vegetale biologico, gli operatori privilegiano il materiale riproduttivo vegetale biologico adatto all'agricoltura biologica.
- 1.8.4. Per la produzione di varietà adatte alla produzione biologica, le attività di miglioramento genetico biologico sono condotte in condizioni biologiche e si concentrano sul miglioramento della diversità genetica, sulla capacità riproduttiva naturale, nonché sui risultati agronomici, sulla resistenza alle malattie e sull'adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali. Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione della coltura di meristemi, sono attuate in regime di gestione biologica certificata.
- 1.8.5. Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.
- 1.8.5.1. In deroga al punto 1.8.1, se dai dati raccolti nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), risulta che le esigenze qualitative o quantitative dell'operatore per un dato materiale riproduttivo vegetale biologico non sono soddisfatte, l'operatore può usare materiale riproduttivo vegetale in conversione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a). Se il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile in qualità o quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell'operatore, le autorità competenti possono autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico fatti salvi i punti da 1.8.5.3 a 1.8.5.7. L'autorizzazione individuale suddetta è rilasciata solo in una delle situazioni seguenti:
- a) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), non è registrata alcuna varietà delle specie che l'operatore vuole ottenere;
 - b) nessun fornitore, ossia l'operatore che commercializza materiale riproduttivo vegetale, è in grado di consegnare il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione in tempo per la semina o l'impianto, laddove l'utente ha ordinato il materiale riproduttivo vegetale in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione;
 - c) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), la varietà che l'operatore vuole ottenere non è registrata come materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, e l'operatore è in grado di dimostrare che nessuna delle alternative registrate della stessa specie è idonea, in particolare per quanto riguarda le condizioni agronomiche e pedoclimatiche e le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione da ottenere e che, pertanto, l'autorizzazione ha notevole rilevanza per la sua produzione;
 - d) è giustificata a fini di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, a fini di conservazione delle varietà o d'innovazione del prodotto e previo consenso delle autorità competenti dello Stato membro interessato.